



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Segreteria Territoriale Vigili del Fuoco



Comando di Cagliari e Direzione Regionale VVF Sardegna

Prot. n. 19/2023
Cagliari 26 maggio 2023

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Prefetto Laura LEGA
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
D.G. Dott. Ing. Guido PARISI
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

Al Direttore Regionale VV.F. Sardegna
D.G. Dott. Ing. Natalia Restuccia
dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it

Al Responsabile dell'Ufficio III
-Relazioni Sindacali
Viceprefetto Dott.ssa Renata Castrucci
uff.relationisindacali@cert.vigilfuoco.it

Al Prefetto di Cagliari
Dott. Giuseppe De Matteis
gabinetto.prefca@pec.interno.it

Al Comandante VV.F. di Cagliari
D.S. Dott.Ing. Maria Pannuti
com.cagliari@cert.vigilfuoco.it

Oggetto : Dichiarazione dello stato d'agitazione di categoria, con la volontà di promuovere lo sciopero provinciale della categoria Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della Legge n.146/90 e/o Legge n.83/2000 e ss.mm.ii. .

Egregi,

la scrivente Organizzazione Sindacale, è da tempo che in varie occasioni di incontri e richieste formali al Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, ha cercato di trovare un punto di equilibrio alla soluzione delle problematiche sollevate con la speranza di offrire un costruttivo contributo sulle seguenti argomentazioni:

- a) Mancato rispetto di regole e disposizioni sulla mobilità interna del personale operativo VF nel Comando di Cagliari sviluppate dal 2021 ad oggi, dettate dalle Circolari prot.16928 del 28.12.2016 e prot.8655 del 13.04.2023 dal Capo Dipartimento.

“Omissis.....all’esigenza di garantire la corretta composizione delle squadre di soccorso, allorché occorre alla sostituzione di personale.

In proposito, deve sottolinearsi che, per una corretta gestione delle risorse e per un efficace contenimento delle difficoltà funzionale e degli aggravati economico-finanziari a carico dell’Amministrazione, dovranno essere adottate tutte le misure organizzative utili a ridurre al minimo le cause che comportino la necessità di operare dette sostituzioni.”

Nonostante ciò, il Comando di Cagliari ha deciso di tenere occupate e non disponibili, le posizioni di personale operativo in turno nelle sedi distaccate, con del personale che lavora regolarmente presso la sede centrale con orario giornaliero.

In particolare questa O.S., ha chiesto a più riprese che nelle varie mobilità interne sviluppate dal 2021 ad oggi, venisse fatta l’assegnazione di personale VF (Capi Partenza e vigili) presso tutte le sedi distaccate, a partire dalle più distanti e disagiate, garantendo una uniforme distribuzione nei turni.

Invece il Comando di Cagliari, ha scelto di creare una carenza d’organico nei vari distaccamenti ed in particolare:

- Nel Distaccamento di San Vito, peraltro riconosciuto sede disagiata con il Decreto del Capo Dipartimento n.686 del 15/03/2023.

La carenza è dovuta al distacco temporaneo di un Capo Squadra Esperto presso la Sede Centrale con servizio giornaliero G5 dal turno della sezione A del Distaccamento succitato, che perdura nelle varie mobilità interne al Comando dall’anno 2021 sino ad oggi, utilizzando peraltro l’automezzo VF per recarsi dal distaccamento di S.Vito alla centrale e viceversa.

Comportando una mancata e corretta gestione delle risorse dei capi partenza, aumentando la necessità di fare sostituzioni, nonché un efficace contenimento delle criticità gestionali e dei connessi aggravati economico finanziari a carico dell’Amministrazione.

- Nel Distaccamento di Sanluri, la carenza è dovuta al distacco temporaneo di un Vigile Coordinatore, presso la Sede Centrale con servizio giornaliero G4, dal turno della sezione B del Distaccamento succitato.

Con il risultato di aumentare tutte le misure organizzative utili a ridurre al minimo le cause che comportino la necessità di operare le sostituzioni del personale operativo VF nei distaccamenti, nonché un efficace contenimento delle criticità gestionali e dei connessi aggravati economico finanziari a carico dell’Amministrazione.

- b) Mancato rispetto della sovra ordinazione nei ruoli tra capo reparto e capo squadra esperto e capo squadra, nelle sostituzioni nella mansione di capo partenza.

Infatti, il **D.Lvo 127/18** nell'Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente **all'art.11 comma 3** recita:

"3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i capo reparto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli che espletano funzioni operative; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso,

Omissisin caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza;"

Nei fatti, si è contestato durante i vari incontri e richieste formali al Comando, che l'equi funzionalità operativa tra i capi squadra e i Capo Reparto, sia equivocata con la sovra ordinazione e con ciò che ne deriva, ed in particolare nella sostituzione dei capi partenza, soprattutto per le sostituzioni dei capi partenza nei distaccamenti.

Per quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale con la presente, proclama l'immediato stato di agitazione sindacale provinciale del personale del CNVVF, e preannuncia l'intenzione di indire lo sciopero provinciale.


Allo stesso tempo, chiede l'attuazione della formale attivazione nei tempi di legge della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla Legge n. 146/1990, Legge n. 83/2000 e ss.mm.ii. .

Si rappresenta infine, che in caso di mancato accoglimento di quanto sopra rappresentato e di esito negativo del tentativo di conciliazione, questa Rappresentanza Sindacale porrà in essere ulteriori forme di mobilitazione, ricorrendo anche allo sciopero del personale dei Vigili del Fuoco di Cagliari.

In attesa dell'avvio della procedura di conciliazione e confidando in un positivo riscontro, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Cagliari, 26 maggio 2023

Il Segretario Generale Territoriale UIL PA VVF CAGLIARI

Peppuccio Tuveri




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COPIA DI LAVORO

e, p.c.:

- Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco
- Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco
- Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
- Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo
- Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento e con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Oggetto: Articolo 28, comma 1, lettera f) del C.C.N.L.I.

L'articolo 28 del C.C.N.L.I. sottoscritto il 24 aprile 2002 (integrativo del C.C.N.L. del 24 maggio 2000), recante la disciplina del trattamento di trasferta, dopo aver indicato al comma 1, lettera b), i mezzi ordinari di trasferimento del personale identificandoli, sostanzialmente, nella rete di trasporto pubblico, prevede, al comma 1, lettera f), che la trasferta possa anche avvenire con mezzi di servizio, nel qual caso per gli "autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo".

Per effetto di tale disposizione, la guida dei mezzi VF, preventivamente autorizzata, costituisce attività lavorativa e come tale, qualora resa al di fuori dell'orario ordinario, deve considerarsi lavoro straordinario, come già affermato in precedenti direttive sull'argomento.

Nella stessa logica, che pone in primo piano le esigenze operative e organizzative dell'Amministrazione nella scelta del mezzo di trasferimento del personale, si colloca anche l'ulteriore ipotesi contenuta nel secondo periodo della medesima lettera f), secondo la quale, in caso di trasferta, lo stesso trattamento è da riconoscere, oltre all'autista, anche al personale che, utilizzando un mezzo di servizio, sia destinatario di un apposito incarico di sorveglianza e custodia di beni dell'Amministrazione.

E' bene specificare, a questo punto, che la disposizione in commento richiede un particolare rigore applicativo allo scopo di evitarne un uso non corretto, vale a dire non corri-



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

spondente alle esigenze sopracitate che portano a privilegiare l'impiego del mezzo dell'Amministrazione come "vettore" della trasferta.

Ne discende, pertanto, che i dirigenti valuteranno l'opportunità e l'economicità dell'uso dei mezzi di servizio, tenendo conto delle difficoltà dei collegamenti, favorendo l'uso di mezzi VF collettivi, e, in generale, privilegiando le scelte che di volta in volta risulteranno più appropriate consentendo l'agevole trasporto di attrezzature e DPI in dotazione.

La necessità di ricorrere all'articolo 28, comma 1, lettera f), si coglie in maniera particolare in connessione all'esigenza di garantire la corretta composizione delle squadre di soccorso, allorchè occorre procedere alla sostituzione di personale.

In proposito, deve sottolinearsi che, per una corretta gestione delle risorse e per un efficace contenimento delle difficoltà funzionali e degli aggravati economico-finanziari a carico dell'Amministrazione, dovranno essere adottate tutte le misure organizzative utili a ridurre al minimo le cause che comportino la necessità di operare dette sostituzioni.

In tal senso, si dovrà in primo luogo dar corso all'assegnazione di personale VF presso tutte le sedi distaccate, a partire dalle più distanti e disagiate, garantendo una uniforme distribuzione nei turni, fino al completamento degli organici previsti. Eventuali carenze devono essere poste a carico delle sedi centrali ovvero delle sedi a queste più prossime, così da ridurre il numero di sostituzioni, come pure le distanze e i tempi di percorrenza. Nella medesima ottica, anche le assenze per congedi, permessi e simili, devono essere accuratamente programmate.

Le finalità più generali della presente circolare sono quindi legate a coniugare esigenze, programmate o meno, di movimentazione del personale, sulle quali occorre incidere onde limitarne la frequenza, con quelle di corretta utilizzazione dei mezzi dell'Amministrazione.

Nel confidare nella consueta collaborazione e nella piena condivisione degli obiettivi indicati nella presente circolare, che sostituisce ogni precedente direttiva impartita in materia, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza anche al fine di favorirne l'assoluta uniformità applicativa in tutto il territorio nazionale. Si fa presente che l'applicazione delle presenti disposizioni rientrerà nell'ordinaria attività di monitoraggio effettuata da questo Dipartimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Frattasi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Alle Direzioni centrali del Dipartimento
Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco
Ai Comandi dei vigili del fuoco
Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

OGGETTO: Applicazione dell'articolo 14 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121 recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Sono pervenute da alcune Direzioni regionali richieste di chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del D.P.R. 17 giugno, n. 121, che prevede per il personale inviato in missione la corresponsione del *"compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'amministrazione trasportati con esso"*.

Occorre preliminarmente precisare che la formulazione sopra riportata sostituisce il testo dell'ex articolo 28 del C.C.N.L.I. sottoscritto il 24 aprile 2002 il quale, ai sensi del comma 12 del citato articolo 14, è da ritenersi disapplicato a decorrere dal 31 dicembre 2021 unitamente, quindi, alle precedenti direttive impartite in materia.

In particolare, è stato chiesto di fornire una definitiva ed univoca interpretazione, al fine di evitare applicazioni disomogenee dell'istituto in questione, in ordine ai seguenti profili:

1) riconoscimento dell'impegno di custodia e sorveglianza unicamente per il personale incaricato della conduzione dei mezzi, atteso che non risulterebbe esplicitata la possibilità di incaricare ulteriori unità al seguito per le attività di sorveglianza e custodia;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2) riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario, di cui alla lettera e) dell'articolo 14, nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa si svolga al di fuori dell'orario ordinario in tutti i casi di autorizzazione all'uso dei mezzi di servizio (ad esempio: corsi di formazione presso altre sedi, sostituzioni, controlli sanitari, etc.) indipendentemente dalla motivazione per cui avviene la conduzione del veicolo;

3) eventuale corresponsione del lavoro straordinario anche per i tempi di custodia non coincidenti con la guida del mezzo (ad esempio: tempo di parcheggio in sede VV.F. o esterne).

In merito al primo punto, si osserva che dalla lettura del testo emerge chiaramente che non è stata prevista la possibilità di incaricare ulteriori unità al seguito per svolgere attività di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali beni trasportati con esso in quanto tale obbligo compete, con i criteri dell'ordinaria diligenza, al medesimo personale incaricato della conduzione del mezzo di servizio. Fa eccezione il caso in cui lo scopo della missione consista proprio nel trasferimento di un automezzo pesante (con massa superiore a 3,5 t) e, considerando le caratteristiche del percorso (durata, distanza, ecc.), sia ritenuto necessario autorizzare l'invio in missione di un secondo autista funzionale allo svolgimento della trasferta; in tale eventualità, quindi, entrambe le unità di personale sono da considerarsi in servizio per tutta la durata del viaggio.

Sul secondo aspetto, legato al compenso per lavoro straordinario in tutti i casi di conduzione di mezzi di servizio oltre l'orario ordinario di lavoro, si precisa che ai fini dell'applicazione della norma non rileva la motivazione dell'invio in missione. A tale riguardo, tuttavia, occorre ribadire che qualora il provvedimento di missione preveda la facoltà di avvalersi di un automezzo dell'Amministrazione, la stessa è da intendersi quale mera possibilità di optare tra l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico e l'automezzo di servizio. A tal fine i Sigg. Dirigenti dovranno valutare l'opportunità e l'economicità dell'uso dei mezzi di servizio tenendo conto delle difficoltà dei collegamenti, favorendo l'uso di mezzi V.F. collettivi e, in generale, privilegiando le scelte che, di volta in volta, risulteranno più appropriate anche in funzione dei beni e attrezzature da trasportare. In tale contesto andrà, ad esempio, favorito l'impiego del mezzo di servizio per il personale V.F. inviato in missione al fine di garantire puntualità e continuità nella composizione delle squadre di soccorso a fronte di carenze imprevedute ed improvvisate di unità operative nella sede



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

di destinazione, con il conseguente riconoscimento del compenso per lavoro straordinario al personale autorizzato alla conduzione dell'automezzo per tutto il tempo di lavoro effettuato in aggiunta al turno ordinario di servizio. In proposito **si ribadisce che, per una corretta gestione delle risorse e per un efficace contenimento delle criticità gestionali e dei connessi aggravati economico-finanziari a carico dell'Amministrazione, dovranno essere adottate tutte le misure organizzative utili a ridurre al minimo le cause che comportino la necessità di operare le suddette sostituzioni.**

Infine, in relazione al punto 3), è appena il caso di soggiungere che l'eventuale compenso per lavoro straordinario si riferisce all'attività di conduzione dell'automezzo, con connessa sorveglianza e custodia, limitatamente al tempo necessario al raggiungimento della sede di destinazione e al completamento di eventuali attività correlate (per esempio carico e scarico di beni e attrezzature), dovendosi ritenere gli ulteriori compiti e responsabilità in capo al personale incaricato compensati con l'indennità di trasferta di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

Tanto si rappresenta per uniformità di indirizzo.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

L'art.11 del Decreto legislativo 217/2004 corrdinato con il Decreto Legislativo 127/2018

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" è stato modificato prima con il D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97 e successivamente dal D.Lgs 6 ottobre 2018, n. 127. Quest'ultimo provvedimento, pubblicato sulla GU n. 258 del 6 novembre 2018 - S.O. n. 52, è entrato in vigore il 21 novembre 2018 e ha completamente riscritto il decreto anche nella numerazione degli articoli.

Di seguito si riportano i testi coordinati ⁽¹⁾ dei seguenti provvedimenti:

*- D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252".
(Con le modifiche introdotte dal D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97 e dal D.Lgs 6 ottobre 2018, n. 127).*

*- D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97 "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
(Con le modifiche introdotte dal D.Lgs 6 ottobre 2018, n. 127).*

- D.Lgs 6 ottobre 2018, n. 127 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252".

D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 ⁽²⁾

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252

(G.U n. 249 del 25 ottobre 2005 – S.O. n. 170)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; **Vista** la legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 6; **Visto** l'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89; **Sentite** le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005; **Sulla proposta** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; **Emana** il seguente decreto legislativo:

Omissis.....

Art. 11 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto).

1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, il personale con le qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto provvede agli interventi preliminari ed esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso e li controlla; svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, assicurandone la verifica e la manutenzione; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'immissione in ruolo; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa alle attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; assicura lo svolgimento di attività per le quali abbia conseguito specifiche abilitazioni.

2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.

3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i capo reparto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli che espletano funzioni operative; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, l'impiego di risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e di mezzi in dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano all'attività di addestramento e la coordinano; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; assicurano lo svolgimento di attività per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio e telecomunicazioni, e sovrintendono alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; **in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza;** tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. Agli stessi può essere, altresì, conferito l'incarico di responsabile di distacco.